



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Centro Unico Contrattuale


Procedura aperta per la conclusione di sei "accordi quadro", ognuno con un solo operatore economico, della durata di 48 mesi, per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento costituenti la nuova linea uniformologica invernale per Tenenze e Stazioni. **Lotto 1 – C.I.G. 9509280A18; Lotto 2 – C.I.G. 950929567A; Lotto 3 – C.I.G. 9509326011; Lotto 4 – C.I.G. 9509339AC8; Lotto 5 – C.I.G. 9509360C1C e Lotto 6 – C.I.G. 9509378AF7 – C.U.P. D59F18000910001.**

AVVISO N. 11

QUESITI	RISPOSTE
In riferimento alla gara in oggetto, nelle specifiche tecniche n. G 27 al punto IV.2 "Pellame" è richiesto il test A.90.00.017.0, l'ente certificante non conosce questa prova, vorrebbe avere un riferimento in base alle UNI EN ISO, ossia la norma UNI rispondente al test A.90.00.017.0.	Si comunica che la prova relativa al requisito della "determinazione delle sostanze idrosolubili inorganiche", di cui al capo IV.1 delle S.T. n. G27 del 01.07.2018, può essere effettuata applicando la norma UNI EN ISO 4098:2018 "Cuoio – Prove chimiche – Determinazione delle sostanze solubili in acqua, delle sostanze inorganiche e organiche solubili in acqua", che recepisce gli standard del metodo A.90.00.017.0.
L'art. 2 della bozza di A.Q., nella parte in cui prevede che è possibile inviare l'istanza di revisione dei prezzi solo al verificarsi di una variazione superiore al 10% del "prezzo complessivo di cui all'art. 1" della bozza di A.Q., potrebbe dare adito a problemi applicativi, nel caso in cui il committente non acquisti l'intero fabbisogno indicato in gara, con conseguente "sterilizzazione" dello spirito della clausola revisionale.	Si specifica che la variazione dei prezzi superiore al 10%, al verificarsi della quale è possibile presentare istanza di revisione, è riferita al "prezzo complessivo" di cui all'art. 1 della bozza di A.Q. solo nell'ipotesi in cui l'A.D. aderisca all'A.Q. ordinando il quantitativo massimo di fornitura previsto dallo stesso (essendovi, in tale caso, coincidenza tra l'importo del contratto attuativo e il "prezzo complessivo" di cui all'art. 1). Laddove invece l'A.D. aderisca "parzialmente" all'A.Q., ordinando quantità non coincidenti con quella massima prevista nell'A.Q., al fine di poter presentare l'istanza di revisione dei prezzi, la variazione superiore al 10% deve intendersi riferita al prezzo complessivo del singolo contratto attuativo dell'A.Q., determinato in base alla quantità ordinata e al prezzo unitario offerto in sede di gara.
Si chiedono ulteriori chiarimenti sull'art. 2 della bozza dell'A.Q. nella parte in cui prevede che le variazioni in aumento dei prezzi saranno valutate al netto di eventuali compensazioni già accordate.	L'art. 2 del bando di gara prevede che "Ai fini della compensazione, le variazioni in aumento dei prezzi saranno valutate esclusivamente per la parte che eccede il 10% del prezzo complessivo del contratto di cui all'art. 1, al

	<p><u>netto di eventuali compensazioni precedentemente accordate”.</u></p> <p>La disposizione deve intendersi in tal senso: nell’ambito dell’istruttoria relativa all’istanza di revisione prezzi, al fine di determinare l’entità della variazione in aumento del prezzo da riconoscere eventualmente all’o.e., si dovrà tener conto, ferma la “franchigia” del 10%, anche di quanto sia stato già riconosciuto nelle precedenti istanze.</p> <p>La variazione in aumento del prezzo, quindi, laddove riconosciuta, sarà calcolata al netto di quanto già accordato e dunque “acquisito” dall’operatore economico nell’ambito del medesimo contratto attuativo.</p> <p>Es.: nel secondo anno di esecuzione contrattuale si registra una variazione in aumento dei prezzi, rispetto al prezzo di aggiudicazione, pari al 13%, che induce l’o.e. a formulare istanza di revisione; all’esito dell’istruttoria, se favorevole all’o.e., verrà riconosciuto un incremento del prezzo di aggiudicazione pari al 3% (al netto della franchigia del 10%).</p> <p>Al terzo anno di esecuzione contrattuale (del medesimo contratto attuativo), si registra una variazione in aumento dei prezzi del 26% (sempre rispetto al prezzo di aggiudicazione). All’operatore economico, a seguito di istruttoria, se favorevole, sarà riconosciuto un incremento del prezzo di aggiudicazione pari al 13% (al netto della franchigia del 10% e dell’incremento del 3% già accordato e quindi acquisito dall’operatore economico, all’esito della precedenza istanza).</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roma, 9 febbraio 2023


IL CAPO CENTRO
(Col. amm. Rosario Drago)

Lgt. D'Emilia